

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2012)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1986

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1986,
n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilità abitative

ONOREVOLI SENATORI. — Nel settore della abitazione permangono, ancora, tensioni che, in talune zone, appaiono particolarmente acute. I dati relativi ai provvedimenti esecutivi di sfratto per il secondo trimestre '86, pubblicati dal Ministero dell'interno nel settembre scorso, mostrano un incremento dei titoli esecutivi, rispetto al trimestre precedente, pari al 26 per cento; mentre le richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario, pur facendo registrare un decremento pari al 17,49 per cento rispetto al trimestre precedente (durante il quale si era verificata una rilevante lievitazione), si mantengono su livelli ancora elevati, superiori, comunque, a quelli dei tre anni precedenti.

Pertanto, appare necessario prendere, d'urgenza, le misure atte ad evitare che siano eseguiti i provvedimenti di sfratto, in una situazione in cui risulta, obiettivamente, difficile reperire alloggi sul mercato delle locazioni.

È evidente che la proroga, in sè, non può considerarsi provvedimento risolutivo. Ormai da lungo tempo il Governo afferma che la soluzione del problema della casa passa per una incisiva riforma del settore ed in particolare della legge di equo canone; tale esigenza è stata riconosciuta improcrastinabile anche nel libro bianco sui problemi della casa, predisposto dal Ministero dei lavori pubblici, e si può dire che essa sia unanimemente condivisa a livello politico, amministrativo, culturale.

Tuttavia, l'insieme dei provvedimenti — il cosiddetto «pacchetto casa» — predisposti dal Governo per risolvere almeno i problemi più acuti del settore abitativo non riesce a decollare, nonostante che l'esame dei quattro disegni di legge (in materia di espropriazione, equo canone, IACP, programmi organici di intervento) sia da lungo tempo iscritto all'ordine dei lavori parlamentari. È per questo motivo che si è costretti, periodicamente, ad affrontare situazioni di emergenza con

provvedimenti che si limitano a rinviare nel tempo l'emergenza stessa, senza eliminarla. Anzi, ogni rinvio ha l'effetto di accumulare sfratti, rendendo più acuto il problema.

Il decreto (che viene presentato per la conversione in legge) prevede, oltre alla necessaria risposta all'emergenza, anche norme intese a disciplinare, a più lungo termine, l'esecuzione degli sfratti; nonchè disposizioni intese a immettere nuovi alloggi in locazione nel patrimonio dei comuni a più alta tensione abitativa o ad agevolare l'acquisto di altri alloggi da parte di soggetti sottoposti a sfratto.

L'articolo 1 stabilisce la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione fino al 31 marzo 1987.

La disposizione non trova applicazione:

nelle ipotesi di cui all'articolo 59, primo comma, nn. 1, 2, 3, 6, 7 e 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (necessità propria o dei parenti diretti; offerta di altro alloggio all'inquilino; edificio danneggiato da ricostruire; inquilino con altra abitazione propria; alloggio sublocato non occupato neanche in parte; alloggio non occupato continuativamente senza motivo);

nelle ipotesi di cui all'articolo 3, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 (urgente ed improrogabile necessità del locatore; disponibilità di altro alloggio da parte del locatario; risoluzione del contratto per gravi inadempienze del conduttore);

nelle ipotesi di morosità del conduttore o del subconduttore;

nella ipotesi di morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

L'articolo 2 stabilisce che, presso le prefetture ricadenti nell'ambito indicato all'articolo 4, «restano o sono costituite» le commis-

sioni già previste nel decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e ne integra la composizione con i rappresentanti delle parti. In tal modo la commissione in parola viene ad essere composta dal prefetto, che la presiede, dai sindaci dei comuni interessati, dal presidente dell'IACP, da tre rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari e da tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali rappresentanti vengono nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni provinciali o, in mancanza di designazione, autonomamente.

La commissione (articolo 3) fornisce al prefetto un parere ai fini della determinazione dei criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili, limitatamente all'uso abitativo.

Si introduce, così, uno strumento inteso a coordinare e a razionalizzare l'uso della forza pubblica, prima lasciato ai singoli commissariati, e a disciplinarne l'impiego anche con finalità sociali e di ordine pubblico.

La disposizione indica anche direttamente alcuni criteri di priorità ai fini della esecuzione degli sfratti; in particolare la morosità sopravvenuta risultante da titolo esecutivo (comma 1); la valutazione delle conseguenze della contestuale esecuzione di più provvedimenti di rilascio (comma 4); l'urgente necessità del locatore di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli (commi 2 e 3).

Per tale terza ipotesi è previsto uno schema procedimentale.

Il locatore, pur se il rilascio è stato determinato da finita locazione, sotto la sua responsabilità deve dichiarare per iscritto, allegando la dichiarazione al titolo esecutivo, di avere l'urgente necessità di utilizzare l'alloggio per sé o per i propri parenti.

Se nel termine di novanta giorni dalla consegna non ha adibito l'alloggio all'uso dichiarato, senza valido motivo, il locatore rimborsa il conduttore delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati; ovvero lo risarcisce del danno in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone determinato secondo il disposto della legge n. 392 del 1978.

Le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3, pertanto, danno un riconoscimento allo stato di necessità del locatore, responsabilizzando tale soggetto attraverso sia la dichiarazione sia la previsione di adeguate sanzioni.

La graduazione dell'impiego della forza pubblica, comunque, non può essere tale da rinviare oltre dodici mesi l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, a decorrere, rispettivamente, dalla data del 31 marzo 1987 o, per quelli divenuti esecutori successivamente, dalla data della relativa esecutorietà.

L'ambito di applicazione delle disposizioni finora illustrate è precisato all'articolo 4 del decreto. Esse si applicano, temporalmente, fino al 31 marzo 1988; territorialmente, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, in quelli delle relative province individuati nell'allegato A della delibera del CIPE del 30 maggio 1985, nonché nei comuni capoluoghi di provincia individuati nello stesso allegato A. In complesso, si tratta di 11 comuni superiori a 300.000 abitanti; 55 altri comuni capoluoghi di provincia; 193 comuni ricadenti nelle aree ad alta tensione abitativa gravitanti attorno ai comuni superiori a 300.000 abitanti, per un totale di 259 comuni.

L'articolo 5 prevede che il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) ripartisca, fra i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, la somma di lire 800 miliardi.

Tale somma, fino all'ammontare di 600 miliardi, sarà attribuita ai comuni per l'acquisto, anche nel territorio dei comuni vicini pur se non confinanti, di alloggi abitabili alla data dell'acquisto.

Sono indicati alcuni criteri da osservare nell'acquisto. La priorità dovrà essere data agli immobili di edilizia convenzionata, salvo che il mercato offra condizioni più favorevoli. Possono essere acquistati anche immobili di edilizia convenzionata-agevolata. Sono fissati i prezzi massimi di acquisto.

Gli alloggi acquistati saranno assegnati dal comune, sentita la commissione di cui all'articolo 2, a soggetti nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile lo sfratto e che abbiano i requisiti reddituali indicati all'articolo 20 della legge n. 457 del 1978.

I criteri che il CER dovrà seguire per ripartire le somme disponibili sono quelli del numero degli abitanti residenti al censimento del 1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e delle richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi.

I fondi sono messi a disposizione dei comuni quando questi abbiano dato completa attuazione al programma di acquisto di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 12 del 1985, convertito nella legge n. 118 del 1985.

I restanti 200 miliardi sono destinati alla corresponsione, a cura dei comuni, sentita la commissione di cui all'articolo 2, di contributi in conto capitale per l'acquisto di alloggi da parte di soggetti nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio.

L'articolo prevede anche i modi per il finanziamento della operazione e per la copertura dell'onere derivante dalla disposizione.

Infine, l'articolo 6 proroga (comma 1) al 31 dicembre 1989 il termine per l'utilizzazione dei residui di stanziamento ancora necessari al pagamento in unica soluzione dei conguagli a favore di istituti di credito per le semestralità pregresse di contributo statale, già erogate in via provvisoria e non definite, come prescritto dall'articolo 16, comma secondo, della legge 27 maggio 1975, n. 166, per finanziamenti di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 10

della legge 8 agosto 1977, n. 513, e alla stessa legge n. 166 del 1975. In particolare, per tale comma 1, è stato istituito con decreto del Ministro del tesoro (in applicazione del disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637) il capitolo 8249, con una assegnazione di fondi in termini di competenza per l'anno finanziario 1983 di lire 18 miliardi. I procedimenti connessi all'impiego di tali fondi, per la innumerevole serie di adempimenti, sono complessi e non consentono il totale impegno entro il 31 dicembre 1986; per cui è fondata la richiesta di conservazione dei residui di stanziamento su tale capitolo per un nuovo periodo triennale, in quanto i conguagli costituiscono somme dovute.

Il comma 2 dello stesso articolo 6 ha analoga finalità di conservazione di residui di stanziamento del capitolo 8272 (provenienti dall'esercizio 1983) per le esigenze di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in quanto si tratta di portare a compimento programmi di edilizia agevolata per parte dei quali non sono state ancora completate le procedure istruttorie. Anche in questo caso la norma di conservazione dei residui di stanziamento ha la finalità di non arrecare nocimento a una vasta categoria di enti e operatori del settore dell'edilizia residenziale pubblica.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 1986 ().*

**Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza
di disponibilità abitative**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme dirette a fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino al 31 marzo 1987 è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

Art. 2.

1. Presso le prefetture delle province comprendenti i comuni di cui all'articolo 4 restano o sono costituite le commissioni di cui all'articolo 13, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 1986.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. La loro composizione è integrata da tre rappresentanti delle organizzazioni dei proprietari e da tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I rappresentanti dei proprietari e degli inquilini sono nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni provinciali.

3. Le designazioni di cui al comma 2 debbono pervenire al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la nomina deve avvenire entro i successivi dieci giorni.

4. In mancanza delle designazioni provvede il prefetto entro i termini suindicati, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie.

Art. 3.

1. Il prefetto, acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 2, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nei procedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, dando priorità ai casi di morosità sopravvenuta del conduttore, se risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

2. È assicurata inoltre la priorità all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione da allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la sua responsabilità di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli.

3. Il locatore che nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore ovvero al risarcimento del danno in misura non superiore a 48 mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la commissione tiene conto delle eventuali conseguenze che i provvedimenti di rilascio da eseguirsi contestualmente possono produrre, in relazione anche alla situazione abitativa dei comuni.

5. In ogni caso l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio non può essere rinviata oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 31 marzo 1987 ovvero, per i provvedimenti la cui esecutorietà è successiva a tale data, dalla esecutorietà stessa.

Art. 4.

1. Fino al 31 marzo 1988, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981 ed in quelli delle rispettive province elencati nell'allegato A della delibera adottata dal

CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano altresì negli altri comuni capoluoghi di provincia di cui al medesimo allegato A.

Art. 5.

1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:

a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso;

b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono destinati, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio.

3. I comuni di cui al comma 1 possono procedere all'acquisto di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti.

4. Gli alloggi devono avere le caratteristiche tipologiche di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo eventuali deroghe approvate dal comitato esecutivo del CER.

5. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.

6. È consentito, in relazione alla natura del finanziamento disponibile, anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata, con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi 5 e 6 non può essere superiore a quello definito in convenzione.

8. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

9. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, il prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 8, può essere maggiorato in misura non superiore al 20 per cento.

10. Le assegnazioni delle unità immobiliari acquistate sono disposte dal comune, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2.

11. I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e rientrare nelle fasce di reddito di cui all'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12. Gli alloggi di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al comma 8 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

13. Il comitato esecutivo del CER procede alla ripartizione delle somme previste nel comma 1 sulla base del numero degli abitanti residenti al censimento del 25 ottobre 1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e delle richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi, nonché delle disponibilità alloggiative esistenti nei singoli comuni. Per tali adempimenti il comitato esecutivo è integrato dal rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER.

14. I comuni entro sessanta giorni dalla ripartizione inviano al CER un programma di utilizzazione dei fondi assegnati, secondo le finalità indicate nel comma 1.

15. La messa a disposizione dei fondi, ripartiti ai sensi del comma 13 per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera *a*) del comma 1, è effettuata quando i comuni abbiano dato completa attuazione al programma di acquisti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il CER accerta la regolare esazione dei canoni di locazione degli immobili acquisiti con il programma di cui al presente decreto, nonché con quello di cui all'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge.

16. Al finanziamento di lire 600 miliardi di cui alla lettera *a*) del comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e, quanto a lire 500 miliardi, con mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto-legge luogotenenziale 6 settembre 1977, n. 1451, convertito dalla legge 17 aprile 1978, n. 473. I mutui sono garantiti dallo Stato.

17. L'ammortamento dei mutui è disciplinato dalle norme previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

18. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 250 miliardi, l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria» e, per lire 50 miliardi, l'accantonamento «Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73».

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Per il pagamento in unica soluzione dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Per le esigenze di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1989 per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio 1983, esistenti al 31 dicembre 1986, sul capitolo 8272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1986.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — ROGNONI —
SCALFARO — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

NOTE

NOTA ALL'ARTICOLO 4

Si pubblica per notizia l'elenco dei comuni ai quali applicare le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge

COMUNI CON OLTRE 300.000 ABITANTI

CATANIA	PALERMO
BARI	VENEZIA
ROMA	TORINO
GENOVA	NAPOLI
FIRENZE	BOLOGNA
MILANO	

ALTRI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Taranto	Pisa
Imperia	Lecce
Pescara	Treviso
Savona	Messina
Siena	Rovigo
Siracusa	Reggio Calabria
Bergamo	Trapani
Mantova	Grosseto
Foggia	Viterbo
Benevento	Nuoro
Livorno	Ancona
La Spezia	Chieti
Sassari	Brescia
Bolzano	Latina
Cagliari	Arezzo
Varese	Parma
Cremona	Massa Carrara
Salerno	Campobasso
Pavia	Caserta
Padova	Modena
Ferrara	Matera
Verona	Trento
Avellino	Udine
Agrigento	Novara
Vicenza	Perugia
Brindisi	Potenza
Aosta	L'Aquila
Trieste	

Provincia di Catania

Aci Castello	Motta Sant'Anastasia
Belpasso	San Gregorio di Catania
Camporotondo Etneo	San Pietro Clarenza
Gravina di Catania	Sant'Agata Li Battiati
Mascalucia	Tremestieri Etneo
Misterbianco	

Provincia di Bari

Adelfia	Modugno
Bitonto	Mola di Bari
Bitritto	Noicattaro
Capurso	Triggiano
Giovinazzo	Valenzano

Provincia di Roma

Albano Laziale	Ladispoli
Anguillara Sabazia	Marino
Ardea	Mentana
Campagnano di Roma	Montecompatri
Castel Gandolfo	Monte Porzio Catone
Castel San Pietro Romano	Monterotondo
Cerveteri	Palestrina
Ciampino	Poli
Colonna	Pomezia
Formello	Riano
Frascati	Sacrofano
Galliciano nel Lazio	San Gregorio da Sassola
Grottaferrata	Tivoli
Guidonia Montecelio	Zagarolo

Provincia di Genova

Arenzano	Moneglia
Bargagli	Montoggio
Bogliasco	Pieve Ligure
Camogli	Portofino
Campomorone	Rapallo
Ceranesi	Recco
Chiavari	Santa Margherita Ligure
Cogoleto	Sant'Olcese
Davagna	Serra Riccò
Lavagna	Sestri Levante
Masone	Sori
Mele	Tiglieto
Mignanego	Zoagli

Provincia di Firenze

Bagno a Ripoli	Prato
Campi Bisenzio	Scandicci
Fiesole	Sesto Fiorentino
Impruneta	

Provincia di Milano

Agrate Brianza	Muggiò
Arese	Nova Milanese
Assago	Novate Milanese
Bollate Bresso	Opera
Buccinasco	Paderno Dugnano
Cambiago	Pero
Cernusco sul Naviglio	Peschiera Borromeo
Cesano Boscone	Pieve Emanuele
Cesano Maderno	Pioltello
Cinisello Balsamo	Pregnana Milanese
Cologno Monzese	Rho
Cormano	Rozzano
Corsico	San Donato Milanese
Cusago	San Giuliano Milanese
Cusano Milanino	Segrate
Desio	Sesto San Giovanni
Gaggiano	Settimo Milanese
Garbagnate Milanese	Trezzano sul Naviglio
Lissone	Varedo
Monza	Vimercate
	Vimodrone

Provincia di Palermo

Altofonte	Monreale
Belmonte Mezzagno	San Cipirello
Camporeale	San Giuseppe Jato
Ficarazzi	Torretta
Isola delle Femmine	Villabate
Misilmeri	

Provincia di Venezia

Campagna Lupia	Musile di Piave
Chioggia	Quarto d'Altino
Iesolo	Scorzé
Marcon	Spinea
Martellago	Vigonovo
Mira	

Provincia di Torino

Alpignano	Nichelino
Baldissero Torinese	Orbassano
Beinasco	Pecetto Torinese
Borgaro Torinese	Pino Torinese
Caselle Torinese	Rivalta di Torino
Collegno	Rivoli
Grugliasco	San Mauro Torinese
Leini	Settimo Torinese
Moncalieri	Venaria

Provincia di Napoli

Acerra	Melito di Napoli
Arzano	Mugnano di Napoli
Casandrino	Portici
Casavatore	Pozzuoli
Casoria	Quarto
Cercola	San Giorgio a Cremano
Ercolano	Torre Annunziata
Frattamaggiore	Torre del Greco
Liveri	Volla
Marano di Napoli	

Provincia di Bologna

Anzola dell'Emilia	Granarolo dell'Emilia
Calderara di Reno	Pianoro
Casalecchio di Reno	San Lazzaro di Savena
Castel Maggiore	Sasso Marconi
Castenaso	Zola Predosa